REGOLAMENTO (CEE) N. 2957/80 DELLA COMMISSIONE

del 14 novembre 1980

relativo al rilascio dei titoli d'importazione per taluni prodotti del settore delle carni ovine e caprine originari di taluni paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine (1), in particolare l'articolo 33,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2665/80 della Commissione (2) prevede l'importazione di certi prodotti del settore delle carni ovine e caprine, originari di taluni paesi terzi, a condizioni speciali, fino al 31 dicembre 1980 ; che è necessario autorizzare il rilascio dei titoli d'importazione per tali prodotti ;

considerando che in taluni casi i quantitativi per i quali i titoli sono stati richiesti sono superiori ai quantitativi previsti dal regolamento (CEE) n. 2665/80 ; che è pertanto opportuno ridurre in tali casi i quantitativi richiesti, secondo una percentuale unica ;

considerando che in altri casi i quantitativi per i quali sono stati richiesti titoli sono inferiori o uguali ai quantitativi previsti dal regolamento (CEE) n. 2665/80 ; che in tali casi tutte le domande di titoli possono essere accolte,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Gli Stati membri rilasciano, il 17 novembre 1980, i titoli d'importazione previsti dal regolamento (CEE) n. 2665/80, le cui relative domande sono state presentate tra il 20 ottobre e il 3 novembre 1980, alle seguenti condizioni :

a) per i prodotti della sottovoce 01.04 B della tariffa doganale comune, i quantitativi chiesti originari di paesi terzi diversi dalla Iugoslavia e dalla Romania sono ridotti del 49,44 % ;

b) per i prodotti della sottovoce 02.01 A IV a) della tariffa doganale comune, i quantitativi chiesti originari
   — della Spagna sono ridotti del 27,35 % e della Iugoslavia sono ridotti del 75,75 % ;
   — della Romania sono attribuiti integralmente ;

c) per i prodotti della sottovoce 02.01 A IV b) della tariffa doganale comune, i quantitativi chiesti originari dell'Islanda sono attribuiti integralmente.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 novembre 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

(1) GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1.
(2) GU n. L 276 del 20. 10. 1980, pag. 34.